

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI DEL COMUNE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 57 IN DATA 4-10-1981

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2
Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3
La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4
Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

3. I servizi che per determinazione dell'ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ. I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Intervenuta l'approvazione del programma, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

5. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6

Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza, ai fini dell'attività negoziale dell'ente, le deliberazioni relative a:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione di mutui;
- c) gli acquisti, le alienazioni e le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento;
- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione di altri organi.

SEZ. II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia accertata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove

l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base,

secondo una perizia tecnica; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche, ecc...

Art. 8
Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

SEZ. III
IL SINDACO

Art. 9
Programmazione delle gare di appalto

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale.

2. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE
E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 10
Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti in riferimento all'attività negoziale dell'ente.

Art. 11
L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 50.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12
L'Ufficio contratti

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti.

CAPO III

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 13
Le commissioni di gara

1. Le commissioni di gara per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private sono composte dal Segretario comunale, che le presiede e da un dipendente dell'ente, prescelto dal Segretario comunale, il quale assume le funzioni di estensore del verbale di gara.

2. Le operazioni di gara vengono espletate alla presenza di due testimoni, estranei all'Amministrazione ed al personale dell'ente.

3. Il Segretario comunale sottoscrive il verbale di gara assieme all'estensore ed ai testimoni, sia nelle funzioni di Presidente, sia per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara, sia per attestare l'avvenuta osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 14
**Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di opere pubbliche**

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone:

A) *Membri di diritto interni:*

- a) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato, Presidente;
- b) Segretario comunale;
- c) Responsabile dell'ufficio tecnico, con funzioni anche di segretario.

B) *Membri tecnici esterni:*

- a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

3. La nomina della commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.

4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il parere della commissione è vincolante per l'Amministrazione in relazione alla scelta della migliore offerta. L'Amministrazione può comunque non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 15

Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa si compone di:

- a) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato, Presidente;
- b) Segretario comunale;
- c) Responsabile dell'ufficio tecnico o responsabile dell'ufficio ragioneria, con funzioni anche di segretario, prescelto in riferimento all'oggetto dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI
INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 16

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- a) il progetto generale;
- b) il progetto di massima;
- c) il progetto esecutivo.

Art. 17

I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

a) *progetto generale* - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;

b) *progetto di massima* - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

c) *progetto esecutivo* - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto

della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 18

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- e) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali e ambientali, studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 19

Prestazioni non soggette a convenzione

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

CAPO II

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 20

Compiti istituzionali

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt.16, 17 e 18 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

Art. 21

Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, per ragioni connesse all'organizzazione del lavoro delle strutture tecniche ed amministrative del Comune o per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, tali da garantire competenza specifica adeguata. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. In ogni caso, per la fattispecie di cui al presente articolo, l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 23.

CAPO III

CONVENZIONI

Art. 22

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- d) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

Art. 23

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

2. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;

- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 24

La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione, da parte dell'organo comunale competente, della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, come da disposizioni di legge.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma di opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

3. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto evidenziante i fini del medesimo;
- b) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 25

Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono desunte dalla normativa in vigore. Le concessioni sono regolate dalla legge e dalla disciplina stabilita dai successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia.

CAPO III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 26

Fasi procedurali ed aggiudicazione

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica, contiene le regole che disciplinano l'effettuazione della gara e costituisce l'invito a presentare offerta alle condizioni precisate nell'atto medesimo.

4. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

5. Le decisioni relative all'aggiudicazione, proclamata dalla Commissione di cui all'art. 13, sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato, entro il termine di cui all'art. 31.

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 27

Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione della lettera di invito a partecipare alla gara;
- b) pubblicazione del bando-avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione da parte della Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 28

La lettera di invito

1. La lettera di invito contiene le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

2. La lettera di invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, intesi a dimostrare l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

Nella lettera d'invito è inoltre specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

3. La lettera di invito è firmata dal Sindaco e controfirmata dal Segretario comunale.

Art. 29

Le imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

Art. 30

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 31

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla gara, comunica l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo 19 della

legge 8 agosto 1977, n. 584 e dalle disposizioni antimafia. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO V

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 32

La deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

Art. 33

Bando-avviso ed invito alla gara

1. Per il bando-avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si osservano le disposizioni previste per la licitazione privata in quanto applicabili e tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 34

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 14.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

5. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti, in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 35 Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

CAPO VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 36 La deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

2. L'Amministrazione, in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

Art. 37
Atti tecnico-amministrativi

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura di beni e servizi provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dagli uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

Art. 38
Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 36.

2. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.

3. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 41, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 39
La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 15.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 40
Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi, devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 41
Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'art. 39 deve pervenire alla Giunta comunale.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in generale ed all'art. 15 della stessa, in particolare.

CAPO VII

LA CONCESSIONE

Art. 42
La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili

necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 43

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 32 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio.

4. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 44

La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 42 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta l'affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente

o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

CAPO VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 45

La trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quanto l'Amministrazione comunale dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
- c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni;
- d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni;
- e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa;
- h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

TITOLO V

IL CONTRATTO

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

Art. 46

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, le certificazioni, o le dichiarazioni sostitutive delle medesime, previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 47

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto, poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 48

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.

2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale.

4. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

5. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 49 Contratti a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:

- a) mediante atto di scrittura privata;
- b) a mezzo di sottoscrizione per accettazione, da parte del fornitore, di copia della deliberazione con la quale viene disposto l'affidamento;
- c) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 50 L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni previste dalla legge.

Art. 51
I diritti di segreteria

1. I contratti del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.
4. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 52
L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi e nelle misure di legge.

Art. 53
Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

Art. 54
La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

Art. 55
L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile.

2. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 56
Abrogazione

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 57
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto.

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

| | | | |
|--------|---|-------------------------|---|
| Art. 1 | - | I principi | 2 |
| Art. 2 | - | Finalità | 2 |
| Art. 3 | - | La legittimazione | 2 |
| Art. 4 | - | Le riserve | 3 |

Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Gli organi elettivi

Sez. I - Il Consiglio comunale

| | | | |
|--------|---|---------------------------------------|---|
| Art. 5 | - | Il programma di opere pubbliche | 5 |
| Art. 6 | - | Gli atti fondamentali | 5 |

Sez. II - La Giunta comunale

| | | | |
|--------|---|----------------------------------|---|
| Art. 7 | - | Gli atti d'amministrazione | 6 |
| Art. 8 | - | Relazione al Consiglio | 9 |

Sez. III - Il Sindaco

| | | | |
|--------|---|--|---|
| Art. 9 | - | Programmazione delle gare di appalto | 9 |
|--------|---|--|---|

Capo II - Il Segretario comunale e l'ufficio contratti

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 10 | - | Sovrintendenza dell'attività negoziale | 9 |
| Art. 11 | - | L'attività di rogito | 10 |
| Art. 12 | - | L'ufficio contratti..... | 10 |

Capo III - Le Commissioni di gara

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 13 | - | Le commissioni di gara | 10 |
| Art. 14 | - | Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche | 11 |
| Art. 15 | - | Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture | 12 |

TITOLO III - PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I - Attività Negoziale e strumenti tecnici

| | | | |
|---------|---|---|----|
| Art. 16 | - | Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale | 14 |
| Art. 17 | - | I progetti | 14 |
| Art. 18 | - | Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali | 15 |
| Art. 19 | - | Prestazioni non soggette a convenzione | 15 |

Capo II - Incarichi di progettazione

| | | | |
|---------|---|-----------------------------|----|
| Art. 20 | - | Compiti istituzionali | 16 |
| Art. 21 | - | Incarichi esterni | 16 |

Capo III - Convenzioni

| | | | |
|---------|---|---|----|
| Art. 22 | - | Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni | 16 |
| Art. 23 | - | Disposizioni comuni a tutti gli incarichi | 17 |

TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrarre

| | | | |
|---------|---|------------------------|----|
| Art. 24 | - | La deliberazione | 20 |
|---------|---|------------------------|----|

Capo II - Forme di contrattazione

| | | | |
|---------|---|--------------------------------|----|
| Art. 25 | - | Le gare - Norme generali | 20 |
|---------|---|--------------------------------|----|

Capo III - I pubblici incanti od asta pubblica

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 26 | - | Fasi procedurali ed aggiudicazione | 21 |
|---------|---|--|----|

Capo IV - La licitazione privata

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 27 | - | Definizione e procedimento | 22 |
| Art. 28 | - | La lettera di invito | 22 |
| Art. 29 | - | Le imprese ammesse od escluse | 23 |
| Art. 30 | - | Aggiudicazione | 23 |
| Art. 31 | - | Comunicazione all'impresa aggiudicataria | 23 |

Capo V - L'appalto concorso di opere pubbliche

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 32 | - | La deliberazione | 24 |
| Art. 33 | - | Bando-avviso ed invito alla gara | 24 |
| Art. 34 | - | Le procedure di gara | 24 |

| | | | |
|---------|---|----------------------|----|
| Art. 35 | - | Aggiudicazione | 25 |
|---------|---|----------------------|----|

Capo VI - Forniture di beni e servizi

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 36 | - | La deliberazione | 25 |
| Art. 37 | - | Atti tecnico-amministrativi | 26 |
| Art. 38 | - | Bando di gara per le forniture di beni e servizi.. | 26 |
| Art. 39 | - | La Commissione | 26 |
| Art. 40 | - | Procedura di gara | 27 |
| Art. 41 | - | Parere della Commissione ed aggiudicazione | 27 |

Capo VII - La concessione

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 42 | - | La concessione di sola costruzione | 27 |
| Art. 43 | - | La concessione di costruzione ed esercizio | 28 |
| Art. 44 | - | La concessione di servizi | 28 |

Capo VIII - La trattativa privata

| | | | |
|---------|---|-----------------------------|----|
| Art. 45 | - | La trattativa privata | 29 |
|---------|---|-----------------------------|----|

TITOLO V - IL CONTRATTO

Capo I - Atti preliminari

| | | | |
|---------|---|---------------------------------------|----|
| Art. 46 | - | Documentazione antimafia | 32 |
| Art. 47 | - | Deposito spese contrattuali | 32 |
| Art. 48 | - | Cauzione | 32 |
| Art. 49 | - | Contratti a trattativa privata | 33 |
| Art. 50 | - | L'ufficiale rogante | 33 |
| Art. 51 | - | I diritti di segreteria | 34 |
| Art. 52 | - | L'imposta di bollo | 34 |
| Art. 53 | - | Stipulazione dei contratti | 34 |
| Art. 54 | - | La registrazione | 35 |
| Art. 55 | - | L'interpretazione dei contratti | 35 |

TITOLO VI - NORME FINALI

| | | | |
|---------|---|-------------------------|----|
| Art. 56 | - | Abrogazione | 37 |
| Art. 57 | - | Entrata in vigore | 37 |

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 in
data 4 OTT. 1991


PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 9 OTT. 1991 al 23 OTT. 1991

DIVENUTO esecutivo il 29 OTT. 1991

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 31 OTT 1991 al 14 NOV. 1991

VISTO:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

